COMUNE DI POGGIOMARINO

PROVINCIA DI NAPOLI

PORCAMPANIAFESR20072013-O.O.1.9-D.D.1782013

LAVORIDIREALIZZAZIONEDELPARCO ARCHEOLOGICONATURALISTICODILONGOLA (PROGETTOESECUTIVO)

Descrizione

CAPITOLATOSPECIALED'APPALTO

elaborato:

CSA

Scala

Progetto:

R.T.P.

Dott.Arch.GiovanniFalanga

Dott.Arch.GiovanniMorra

Dott.Arch.AngeloDelGiudice

Dott.Arch.FedericoLiberoItalicoFederico

Dott.Ing.FilippoGuadagno

Dott.Ing.Raffaelelervolino

Dott.Ing.AntonioRusso

Dott.Geol.SalvatoreAutorino

ilResponsabiledel procedimento

ing.AlessandroNappo

Data: Luglio2014 **Aggiornamenti:**

Comune di Poggiomarino

(PROVINCIA DI NAPOLI)

"LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO NATURALISTICO DI LONGOLA SITO ALLA LOCALITA' LONGOLA"

Progetto Esecutivo

(art. 33 D.P.R. n. 207/2010)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

APPALTO

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

OMISSIS ……...

Il contratto stipulato "**a Corpo**"ai sensi dell'art. 82 – comma 2 – lett. b) del D.Lgs n° 163/2006, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara.
Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs.. 163/2006 e s.m.i., non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.

Art. 5 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'art. 61 del DPR n. 207/2010, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate **OG2** "***Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela*** ".

2. Nel prospetto della "Tabella 1" che segue sono riportate, oltre alla categoria considerata prevalente, le *"ulteriori categorie e specializzate"*, che sono scorporabili (sono previsti lavori, di importo superiore a 150.000 euro, corrispondenti alla categoria di cui all'elenco riportato all'art. 108, cc 2 e 3, del DPR n. 207/2010).

"TABELLA 1"	**Categoria prevalente e categorie scorporabili e subappaltabili dei lavori** Art. 61 DPR n. 207/2010

Lavorazione	Categoria	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Importo (€)	%
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	**OG2**	**III-bis**	SI	**€ 1.529.731,66**	79,05
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	**OS6**	**II**	SI	**€ 350.658,23**	18,12
Scavi archeologici	**OS25**	**I**	SI	**€ 54.707,22**	2,83
			Totale	**€ 1.935.097,11**	**100 %**

……OMISSIS …….

E' opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli impianti elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, onde evitare interferenze dannose ai fini dell'installazione e dell'esercizio.

2 Impianto di terra.
E' indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima fase delle opere edili nella quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando così dispersori naturali.
I collegamenti di equipotenzialità principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della norma CEI 64-8.
Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte della costruzione; è opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione.
Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda peraltro la misurazione della resistività del terreno.

3 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformità alle disposizioni del D.M. 22/01/2008, n. 37 e delle norme CEI EN 62305-1/4, in base ai criteri di valutazione del rischio stabiliti dalla norma CEI EN 62305-2.

Art. 105 - Impianto di climatizzazione

In conformità all'art. 6, c.1, del D.M. 22/01/2008, n. 37, gli impianti di climatizzazione devono rispondere alla regola dell'arte. Si considerano a regola d'arte gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

L'impianto di climatizzazione è destinato ad assicurare negli ambienti:
- una determinata temperatura;
- una determinata umidità relativa;
- un determinato rinnovo dell'aria.

L'aria immessa, sia essa esterna di rinnovo o ricircolata, è di regola filtrata.

La climatizzazione può essere:
- soltanto invernale, nel qual caso la temperatura ambiente è soggetta alle limitazioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici;
- soltanto estiva;
- generale, ossia estiva ed invernale.

Qualunque sia il sistema di climatizzazione, deve essere assicurata la possibilità di una regolazione locale, almeno della temperatura e per i locali principali.

Qualora l'impianto serva una pluralità di unità immobiliari, ciascuna di tali unità deve essere servita separatamente, ai fini della possibilità della contabilizzazione dell'energia utilizzata. Per quanto concerne le prescrizioni in vigore e le normative da osservare si fa espresso riferimento all'articolo "*Impianto di Riscaldamento - Generalità*".